

## Disegno di Legge Finanziaria 2023

Il Disegno di Legge per la Finanziaria 2023 che ha iniziato il suo percorso parlamentare e che vedrà la sua approvazione definitiva prima dello scadere dell'anno.

Di seguito talune misure contenute.

### Esenzione IRPEF coltivatori diretti e IAP

È disposta l'estensione anche al 2023 dell'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

### Rivalutazione terreni e partecipazioni

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto).

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data **dell'1.1.2023, non in regime d'impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Al fine della rivalutazione in esame è fissato al **30.6.2023** il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva (14%), in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

### Analisi di rischio apertura nuove partite IVA

Ai fini del rafforzamento del controllo sulle nuove attività, l'Agenzia delle entrate **effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA**, a esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio per esibire la documentazione obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, **l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA irrogando una sanzione pari a Euro 3.000,00**

In caso di cessazione d'ufficio una nuova/ulteriore partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, **come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica**, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo **non inferiore a 50.000 euro**. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

**L'intermediario che trasmette**, per conto del contribuente, la dichiarazione di inizio attività di cui (mod. AA7/9) agendo per dolo o colpa grave risponde in solido della sanzione. Sul punto nella Relazione illustrativa è precisato che la sanzione non si applica in capo all'intermediario che dimostra l'errore incolpevole, **avendo adottato la diligenza connessa al proprio profilo professionale, come ad esempio l'adeguata verifica della clientela.**

### Limite utilizzo del contante

Dall' **1.1.2023** è aumentato a Euro 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

Per il servizio di rimessa di denaro (c.d. "Money transfer") il limite rimane pari a Euro 1.000.

#### **Esclusione sanzione mancata accettazione pagamenti fino a 60 euro tramite carte**

A decorrere dal **30.6.2022**, in caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento (carta di debito / di credito / prepagata), da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, si applica la sanzione pari a Euro 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Ora, con la modifica introdotta dal DDL Finanziaria 2023 è previsto che le predette sanzioni sono applicabili esclusivamente in caso di mancata accettazione da parte dei suddetti soggetti di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento, di importo superiore a Euro 60.

Ciò non significa che gli esercenti siano esonerati dal dotarsi del POS ma solo che possono rifiutare il pagamento con il POS se la cifra è inferiore a Euro 60,00.

Si fa presente che già ad oggi tale cifra massima potrebbe scendere a Euro 30,00

#### **Credito di imposta riciclaggio imballaggi**

È previsto il riconoscimento per il 2023 - 2024 di un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute / documentate per gli **acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio / vetro.**

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un importo massimo di Euro 20.000 annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione – a decorrere dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

#### **Proroga agevolazioni acquisto prima casa under 36**

È disposta la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa".

In particolare per gli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse; stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2023 è previsto l'esonero dal pagamento:
  - o dell'imposta di registro;
  - o delle imposte ipotecaria e catastale; a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.
  - o

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.